

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

66.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

## INDICE

PAG.

**Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):**

Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa (Approvati, in un testo unificato, dalle Commissioni permanenti VI e IX riunite della Camera e modificati dal Senato) (2947-2453-2553-B) 3

BOTTA GIUSEPPE, *Presidente, Relatore* . . . . . 3, 4, 5, 6  
BOSCO BRUNO . . . . . 4  
ERMELLI CUPELLI ENRICO . . . . . 5  
FABBRI ORLANDO . . . . . 5  
FRACANZANI CARLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 4

**Votazione segreta:**

BOTTA GIUSEPPE, *Presidente* . . . . . 7

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,30.**

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Discussione del disegno e delle proposte di legge Botta ed altri; Melega: Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa (Approvati, in un testo unificato, dalle Commissioni permanenti VI e IX riunite della Camera e modificati dal Senato) (2947-2453-2553-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta, Rocelli, Paganelli, Fornasari, Balzardi, Astone, Bosco Bruno, Cafarelli, Comis, Foti, Malvestio, Senaldi, Sorice, Tancredi, Ricciuti, Anselmi, Armato, Armellin, Azzaro, Balestracci, Bambi, Becchetti, Bianchi, Bonetti, Borri, Briccola, Brocca, Carlotto, Casati, Coloni, Contu, Corsi, Cristofori, Dal Maso, D'Acquisto, Del Mese, Falcier, Ferrari Silvestro, Fiori, Garavaglia, Garocchio, Gitti, Grippo, Ianniello, Lattanzio, Lussignoli, Mancini Vincenzo, Meleleo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Micheli, Mora, Napoli, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orsenigo, Pasqualin, Patria, Peronne, Perugini, Picano, Pisanu, Pontello, Portatadino, Pujia, Quietì, Ravasio, Righi, Rosini, Rubino, Ruffini, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Sangalli, Santuz, Saretta, Scaiola, Sinesio, Sullo, Tedeschi, Vincenzi, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zolla, Zoppi e Zuech; Melega: « Disposizioni per lo acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle

aree ad alta tensione abitativa », già approvati in un testo unificato dalle Commissioni permanenti VI e IX riunite della Camera nella seduta del 2 ottobre 1986, e modificati dal Senato nella seduta del 21 novembre 1986.

Il provvedimento, di cui sono io stesso relatore, licenziato dalle Commissioni riunite finanze e lavori pubblici, è stato modificato nell'altro ramo del Parlamento all'articolo 1, e viene ora assegnato in sede legislativa alla sola Commissione lavori pubblici.

Nel primo articolo del progetto di legge avevamo stabilito di limitare l'applicazione delle disposizioni in oggetto alle aree ad alta densità abitativa, in quanto la modesta entità dello stanziamento (mille miliardi) rispetto alle sicuramente numerose esigenze — erano stati individuati 20 mila alloggi e quindi la possibilità di altrettanti mutui — non consentiva, a nostro avviso, di estendere le previsioni normative a tutto il territorio nazionale.

Il Senato ha diversamente valutato il problema, inserendo nel progetto di legge, accanto ai comuni con alta densità abitativa, i capoluoghi di provincia. Devo, tuttavia, far notare come alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 1, laddove vengono fissate le condizioni per ottenere i mutui in questione, non si è tenuto conto anche dell'acquisto degli alloggi nei comuni capoluoghi di provincia. Ciò comporta nell'erogazione del mutuo una diversità di trattamento tra chi, intendendo acquistare un'abitazione nelle aree ad alta densità abitativa, è costretto a presentare una dichiarazione da cui risulti non essere proprietario di altro alloggio nel medesimo comune e quanti, per essere interessati all'acquisto di un alloggio ubicato nei capoluoghi di provincia, non sono tenuti ad osservare la stessa condizione. Non è chiaro se si sia trattato

di una precisa scelta politica o se questa discrasia sia dovuta ad un mancato coordinamento.

Data la situazione, si potrebbe introdurre un emendamento con cui eliminare il problema, oppure approvare l'articolo nella formulazione in cui ci è pervenuto, onde favorire una rapida applicazione della legge.

Con questo breve intervento, ho voluto prospettare in termini problematici da un lato l'urgenza con cui occorre approvare il provvedimento, e dall'altro la giusta necessità di ovviare ad una immotivata diversificazione di trattamento.

L'emendamento cui ho fatto cenno potrebbe essere del seguente tenore:

*All'articolo 2, comma 2, lettera d), sostituire le parole:* compresi nell'area ad alta tensione abitativa di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Poiché mi sembra che la Commissione sia orientata a rinviare il testo al Senato per la puntualizzazione indicata dal presidente, mi domando se non sia il caso di riflettere sulla possibilità di ripristinare il testo nella formulazione originaria.

Come è stato motivatamente sottolineato presso l'altro ramo del Parlamento, le ragioni che indussero le Commissioni della Camera ad orientarsi verso una scelta limitata alle aree con alta densità abitativa potrebbero racchiudere degli elementi di contraddizione, poiché il provvedimento al nostro esame rischia di provocare un ulteriore intasamento delle aree medesime.

Lascio alla riflessione dei commissari questa considerazione, non priva di qualche fondamento, della quale potrebbero farsi carico nel momento in cui decidessero di rinviare il testo al Senato.

PRESIDENTE. La proposta formulata dal sottosegretario, di ripristinare l'originario testo del disegno di legge, rischierebbe di provocare una sorta di « ping pong ».

D'altra parte, abbiamo accettato la modifica introdotta dal Senato relativa ai capoluoghi di provincia nel convincimento che il progetto di legge presenta un carattere sperimentale, per cui certamente nella fase applicativa si evidenzierà la esigenza di introdurre alcune correzioni; solo in quel momento sarà possibile estendere la normativa a tutti i comuni del territorio nazionale.

Non è mia intenzione produrre elementi di conflittualità con il Senato; semplicemente, vorrei richiamare l'altro ramo del Parlamento ad una maggiore attenzione in merito ai riflessi che l'introduzione di un emendamento può avere sul resto dell'articolato.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ho invitato la Commissione ad un momento di riflessione sia perché mi era parso di cogliere un orientamento favorevole a rinviare il testo al Senato, sia perché, almeno in via breve, molti senatori avevano affermato di preferire la formulazione originaria contenuta nel testo governativo. Essi ritenevano che la stesura risultante in seguito alla introduzione del loro emendamento rappresentasse una soluzione intermedia rispetto a quella da loro considerata nettamente migliore (l'unità di trattamento per tutto il territorio).

Partendo da questa situazione, che non era stata verificata dalla Camera, è necessario accertare se i fondi da destinare alle aree di cui abbiamo parlato possano portare ad una ulteriore intensità abitativa e non ad un riequilibrio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

BRUNO BOSCO. Per la verità, le considerazioni fatte dal sottosegretario hanno una loro valenza, in quanto il testo approvato dalle Commissioni della Camera è estremamente limitativo, in particolare se consideriamo che si tratta di un provvedimento che concede consistenti vantaggi per l'acquisto della prima casa. Hanno un fondamento anche le considerazioni ri-

guardanti la necessità di non congestionare ulteriormente le aree ad alta tensione abitativa. In proposito, si potrebbe pensare di allargare i benefici anche alle aree circostanti quelle interessate. In tal senso avevo proposto una modifica, ma dobbiamo considerare che ciò significherebbe estendere i benefici a circa cento grossi comuni e ad ulteriori 200-250 comuni dell'*hinterland*. A questo punto, la somma messa a disposizione (mille miliardi) non è più sufficiente, per cui, essendo questo un provvedimento di tipo sperimentale, ritengo che per il momento ci convenga approvare il testo formulato dal Senato. Questo ci consentirebbe di concludere in tempi rapidi l'*iter* del provvedimento, ed inoltre, considerata la non rilevante consistenza del finanziamento, sarà possibile realizzare investimenti di notevole interesse almeno in cento grossi centri e nei paesi limitrofi.

ORLANDO FABBRIO. Il gruppo comunista non rinviene particolari ragioni di rilievo nei confronti del nuovo testo approvato dal Senato, se non dal punto di vista del coordinamento — come osservato dal presidente — senza il quale si verrebbe a modificare un aspetto sostanziale dell'articolo 1.

L'estensione introdotta dal Senato in qualche modo corregge un'individuazione delle aree ad alta tensione abitativa, che noi non abbiamo mai considerato pertinente o perfetta. Anzi, avevamo già detto che tale individuazione doveva essere corretta, in quanto essa escludeva dai benefici alcune realtà nelle quali era necessario intervenire più che in altre.

Da questo punto di vista possiamo accettare un atteggiamento della Commissione tendente a non modificare la novità introdotta dal Senato.

Dobbiamo sottolineare che tra le nostre proposte emendative, vi era anche quella di aumentare il *plafond*. Tale proposta assume più significato oggi, alla luce della modifica apportata dal Senato (questa, comunque, è un'annotazione politica, non destinata a modificare il testo).

In ogni caso, il gruppo comunista non ritiene di dover cambiare il proprio atteggiamento.

Come abbiamo fatto in precedenza, ci asterremo dal voto finale, significando che il provvedimento contiene, a nostro avviso, degli aspetti positivi, ma anche aspetti negativi, che abbiamo cercato, senza risultato, di correggere con emendamenti.

Infine, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento formulato dal relatore.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. A mio avviso, il testo del Senato dovrebbe essere approvato dalla Commissione senza ulteriori modifiche, anche in considerazione delle perplessità e delle riserve con cui avevamo accolto il provvedimento.

La modifica introdotta concerne l'ambito di operatività della legge. Il rappresentante del Governo ha proposto di ripristinare il testo iniziale, con il conseguente allargamento di tale ambito. Ciò, però, aggraverebbe alcuni aspetti, che noi avevamo già intravisto: in sostanza il provvedimento non risponde a criteri di programmazione, anzi, attiva una serie di interventi dispersivi. La correzione introdotta dal Senato riduce i danni di questa impostazione, limitando l'operatività della legge ad alcune aree. Sono, quindi, favorevole al testo del Senato ed allo emendamento di coordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Come relatore, accetto la modifica dell'articolo 1 introdotta dal Senato e, conseguentemente, ribadisco l'emendamento al comma 2 del medesimo articolo, che avrebbe il mero scopo di licenziare un testo coordinato.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1, perché ravvisa la necessità di un coordinamento con la norma di cui al comma 1.

Per quanto riguarda la modifica introdotta dal Senato si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

Le Commissioni riunite VI e IX della Camera avevano approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero, di un alloggio ubicato nei comuni compresi nelle aree ad alta densità abitativa, così come individuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:

a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;

b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;

c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente;

d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni compresi nell'area ad alta tensione abitativa di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.

4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da società cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero, di un alloggio ubicato nei comuni capoluoghi di provincia nonché nei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa, così come individuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:

a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;

b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;

c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente;

d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nu-

cleo familiare nei comuni compresi nell'area ad alta tensione abitativa di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.

4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere *ab*) del numero 1) e lettere *a*) e *b*) del numero 4) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da società cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo.

All'articolo 1, comma 2, lettera *d*), sostituire le parole: compresi nell'area ad alta tensione abitativa di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli articoli successivi non sono stati modificati.

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle pro-

poste di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Botta ed altri; Melega: « Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa » (Approvati, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite VI e IX della Camera e modificati dal Senato) (2947-2453-2553-B).

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	15
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balzardi, Bosco Bruno, Botta, Comis, Ermelli Cupelli, Fornasari, Lodigiani, Malvestio, Manfredi Manfredo, Paganelli, Piermartini, Rebullà, Senaldi, Sorice e Tancredi.

Si sono astenuti:

Bonetti Mattinzoli, Bulleri, Chella, Fabbri, Geremicca, Jovannitti, Polesello, Sapio, Satanassi.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA